

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 628-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica, nella seduta del 9 gennaio 1973

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1557)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 1973*

**Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi
di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le provvidenze assistenziali di competenza dello Stato in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con la legge 25 luglio 1971, n. 568, e scadenti il 31 dicembre 1972, sono prorogate per un quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1973.

Le Regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.

Art. 2.

L'indennità di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunità protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.

La corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente è considerata intervento di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da paesi diversi.

Identico.

Art. 2.

Al cittadino rimpatriato in possesso dello attestato di « rimpatriato » rilasciato dalle autorità consolari o dal Ministero degli affari esteri è riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.